

# DECRETO n.167



## *Segretariato generale della Giustizia amministrativa* *Il Segretario generale*

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il codice disciplinare del personale, con qualifica non dirigenziale, del Comparto Ministeri, previsto dall'art. 13 del CCNL del 12 giugno 2003, così come integrato e modificato dall'art. 27, commi 1 e 2, del CCNL del 14 settembre 2007;

VISTO il codice disciplinare del personale con qualifica dirigenziale, previsto dall'art. 9 del CCNL del 12 febbraio 2010 del personale dirigente dell'Area 1;

VISTO l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 nella novella recata dall'art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, a mente del quale ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari – U.P.D. competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità;

VISTO il D.P.C.S. in data 15 febbraio 2005, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa, ed in particolare l'art. 16, comma 4, lettera a) che, nell'ambito delle attribuzioni della Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, affida all'Ufficio gestione del personale amministrativo la competenza a trattare la materia della disciplina;

VISTO il decreto n.66 in data 16 maggio 2014 del Segretario generale della Giustizia amministrativa p.m. in tema di procedimenti disciplinari;

RITENUTO di dover coordinare la previsione di cui all'art. 16, comma 4, lettera a) del DPCS 15 febbraio 2005 con quella del sopravvenuto art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

## DECRETA

### ART.1

1. Nell'ambito della Direzione generale delle risorse umane ed organizzative resta ferma la competenza dell'Ufficio per il personale amministrativo in materia di "disciplina" prevista dall'art. 16, comma 4, lettera a) del D.P.C.S. in data 15 febbraio 2005.

### ART.2

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n.165/ 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55 quater, commi 3 *bis* e 3 *ter*, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio per il personale amministrativo i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

### ART.3

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n.165/ 2001, l'Ufficio per il personale amministrativo, una volta acquisite le notizie di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare nei casi richiamati all'art.2, con immediatezza - e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare - provvede alla contestazione scritta degli addebiti al dipendente, alla sua convocazione per il contraddittorio a difesa nonché alla definizione dell'istruttoria, nel rispetto dei termini procedurali ivi previsti.

### ART.4

1. Delle notizie di illeciti disciplinari e degli adempimenti richiamati all'art.3, il dirigente dell'ufficio per il personale amministrativo informa tempestivamente un'apposita Commissione, presieduta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa o, per sua delega, da uno dei Segretari delegati, e composta dal direttore generale delle risorse umane ed organizzative e dallo stesso dirigente dell'ufficio che ha curato l'istruttoria.

2. La Commissione provvede ad ascoltare il dipendente, ad acquisire eventuali testimonianze ed a disporre, se del caso, un supplemento di istruttoria, svolgendo ogni ulteriore attività eventualmente necessaria per la definizione del procedimento disciplinare.

3. La Commissione individua, a conclusione del procedimento, l'eventuale sanzione da irrogare.

## ART.5

L'Ufficio per il personale amministrativo, in conformità alla delibera della Commissione di cui al precedente art.4, conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

## ART.6

1.Nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità del direttore generale delle risorse umane ed organizzative o del dirigente dell'Ufficio per il personale amministrativo, nonché per qualsivoglia ragione che renda impossibile la loro partecipazione ai lavori della Commissione, il Segretario generale provvederà con proprio atto ad individuare un altro dipendente con qualifica dirigenziale in sostituzione del dirigente impedito.

2.Nel caso in cui il dipendente interessato al procedimento disciplinare sia assegnato ad un ufficio facente capo ad uno dei componenti della Commissione, il Segretario generale potrà provvedere con proprio atto a nominare altro dirigente che operi in sostituzione.

Il presente decreto - che sostituisce integralmente il decreto n.66 in data 16 maggio 2014 del Segretario generale della Giustizia amministrativa p.t. in tema di procedimenti disciplinari – entra in vigore dalla sua pubblicazione sui siti internet ed intranet della Giustizia amministrativa.